

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85321

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 22.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 23.

Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 24.

Tutela della gravidanza, della nascita e del neonato. . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 25.

Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 26.

Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana .. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali Pag. 10

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 34.

Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rheimium Julii Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 35.

Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 36.

Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 55.

Misure di protezione fitosanitaria e disciplina dell'attività vivaistica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 56.

Integrazione alla L.R. 7 novembre 1994, n. 81 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 57.

Concorso della Regione Toscana ai piani di riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di proprietà privata Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 58.

Modifiche alla L.R. 18 maggio 1993, n. 33 concernente «Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 59.

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante «Norme per il governo del territorio». Integrazione alle norme transitorie Pag. 17

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 maggio 1995, n. 44.

Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia Pag. 17

LEGGI 25 maggio 1995, n. 45.

Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGI REGIONALI 25 maggio 1995, n. 41.

Modifica alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 72, concernente: «Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani». Pag. 23

REGIONE PUGLIA

LEGGI REGIONALI 28 aprile 1995, n. 28.

Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18. Pag. 24

LEGGI REGIONALI 28 aprile 1995, n. 29.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali Pag. 25

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGI PROVINCIALI 14 aprile 1995, n. 3.

Abrogazione della legge provinciale 7 settembre 1978, n. 38 concernente contributi per la lettura dei giornali a scuola. Pag. 26

LEGGI PROVINCIALI 14 aprile 1995, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 26

LEGGI PROVINCIALI 18 aprile 1995, n. 5.

Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) Pag. 26

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 22.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28

1. All'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 è aggiunto il seguente comma:

«2. La Regione concede altresì contributi in conto capitale su investimenti di imprese artigiane volti alla tutela e alla conservazione delle attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione.

Art. 2.

Integrazione e modifica dell'art. 3 della L.R. n. 28/1993

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 28/1993 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di trasferimento tale percentuale può essere ridotta fino al limite di superficie pari a quella già utilizzata a condizione che l'impresa dimostri l'effettiva razionalizzazione della propria attività».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5 lettera b) per lo stesso complesso aziendale non devono essere stati ottenuti e liquidati, nei tre anni precedenti la data della domanda, contributi di cui alla presente legge o di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 20 salvo che l'ammontare complessivo dei contributi ottenuti e da concedere all'impresa, in tale arco temporale, non superi, per grande categoria di spesa, il massimale di 50.000 ECU».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993

1. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano iscritte da non oltre un anno all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.

2. Il trasferimento di attività o la costituzione di una nuova unità produttiva devono risultare dal certificato storico dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e devono avere una data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo».

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 7 della L.R. n. 28/1993

1. L'art. 7 della L.R. n. 28/1993 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento di Capo

1. Dopo il Capo IV della L.R. n. 28/1993 è aggiunto il seguente:

«CAPO V

TUTELA E CONSERVAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE O TRADIZIONALI IN SITUAZIONE DI RISCHIO DI ESTINZIONE.

Art. 12-bis

Contributi

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il contributo in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 90 milioni, alle imprese artigiane che svolgano attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione per l'effettuazione di investimenti destinati a:

a) restauro conservativo o ripristino di macchinari, attrezzature ed impianti o loro sostituzione con altri con le stesse caratteristiche;

b) manutenzione, restauro e risanamento degli immobili nei quali sono svolte tali attività.

2. Tra gli investimenti ammissibili a contributo sono comprese le spese destinate all'acquisto di macchinari usati ove nuovi esemplari di macchinari con identiche o analoghe caratteristiche non siano più reperibili sul mercato».

Art. 6.

Modifica dell'art. 18 della L.R. n. 28/1993

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 28/1993 è aggiunta la seguente:

«c) Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 12-bis si provvede mediante prelevamento di lire 380 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 7853 "Contributi in conto capitale su investimenti di imprese artigiane volti alla tutela e alla conservazione delle attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione" con lo stanziamento di lire 380 milioni in termini di competenza e di cassa».

Art. 7.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31

1. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 31/1991 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi congiuntamente per la stessa iniziativa».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 31/1991 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il contributo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), è concesso su mutui a medio termine di ammontare non superiore alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, e l'importo del contributo in conto capitale di cui allo stesso art. 7, comma 1, lettera b), dedotta altresì l'ammontare del mutuo agevolato che il beneficiario è tenuto a richiedere preliminarmente alla Cassa per il credito delle imprese artigiane nella misura massima che può ottenere.

3-ter. L'eventuale mutuo a tasso agevolato con il concorso della Regione o dello Stato negli interessi può essere concesso sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, dedotto il contributo in conto capitale ottenuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)».

Art. 8.

Modifica dell'art. 7 della L.R. n. 31/1991

1. L'art. 7 comma 4 della L.R. n. 31/1991 è abrogato.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione regionale per l'artigianato individua le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 28/1993.

2. Le imprese artigiane che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della L.R. n. 28/1993 nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della stessa e l'approvazione da parte del Consiglio regionale, con deliberazione dell'11 ottobre 1994 n. 90, dei criteri di cui all'art. 14, possono modificare o integrare le domande stesse nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguarle ai criteri citati.

3. Sono altresì riammesse ad istruttoria:

a) le domande di contributo non accolte per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 28/1993 abrogato dall'art. 4 della presente legge;

b) le domande di contributo non accolte per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 28/1993 modificato dall'art. 3 della presente legge;

c) le domande di contributo non accolte totalmente o parzialmente per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/1991 sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 aprile 1995

MORI

95R1013

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 23.

Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 30 è sostituito dai seguenti commi:

«2. Entro il 31 dicembre, a cadenza triennale, la Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano operativo triennale, ove, in attuazione delle indicazioni contenute nel Quadro di riferimento del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 sulle procedure di programmazione, sono precisati gli obiettivi strategici e programmatici, l'architettura del sistema e delle infrastrutture infor-

mative, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi, unitamente ad una relazione di gestione sugli obiettivi perseguiti nel triennio precedente.

3. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio eventuali aggiornamenti del piano operativo triennale in vigore per integrazioni o modifiche da apportare nel corso del triennio di validità del piano.

4. La Giunta regionale approva annualmente un rendiconto di gestione sulle realizzazioni compiute e lo trasmette, entro i successivi dieci giorni, al Presidente del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 aprile 1995

MORI

95R1014

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 24.

Tutela della gravidanza, della nascita e del neonato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione favorisce la riorganizzazione delle attività dell'area materno-infantile, con particolare riferimento alla promozione di iniziative atte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardandone le componenti psicologiche e sociali.

2. A tale scopo individua le seguenti finalità:

a) favorire la libertà di scelta della donna sulle sedi e sulle modalità secondo le quali deve avvenire il parto, nonché l'informazione per la più ampia conoscenza dell'evento, al fine di facilitare al massimo le condizioni per il parto fisiologico;

b) promuovere, all'interno dei programmi di formazione e aggiornamento del personale sanitario, la preparazione di personale qualificato, ivi compresa la conoscenza delle pratiche in uso nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi extraeuropei allo scopo di ridurre i fattori di rischio e di adeguare le modalità di assistenza alla gravidanza, parto, puerperio alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);

c) individuare, nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera, sedi e unità operative idonee per la nascita anche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap);

d) limitare ai tempi strettamente necessari il periodo di ospedalizzazione post-partum;

e) assicurare al bambino in sede ospedaliera nel periodo della nascita la continuità del rapporto familiare affettivo e ai genitori una puntuale informazione sullo stato di salute dello stesso, con particolare riferimento alle indicazioni utili per la prevenzione dei disturbi psicosici.

Art. 2.

Direttiva

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di disciplina delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario regionale, anche attraverso apposite direttive da emanarsi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, dà indicazioni alle U.S.L. per l'attuazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le direttive sono finalizzate, oltre che al raggiungimento degli obiettivi previsti nella presente legge, all'adozione delle strategie di intervento del Progetto Tutela Materno Infantile di cui al Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994/1996 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994, con particolare riferimento alla costituzione di Dipartimenti funzionali per l'area Materno Infantile, tra attività ospedaliere ed extraospedaliere, nonché al coordinamento ed all'integrazione delle componenti sanitarie e sociali secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale n. 42/1994.

Art. 3.

Attività di assistenza alla gravidanza, alla nascita ed all'età evolutiva

1. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere provvedono alle attività di prevenzione e cura alla donna in gravidanza, attraverso gruppi professionali all'interno dei quali devono essere garantite le professionalità di ostetrico-ginecologo, ostetrica, neonatologo, pediatra, psicologo, assistente sociale e ogni altro specialista di cui sia richiesto l'apporto, in servizio presso le Unità operative ospedaliere ed il nucleo operativo assistenza consultoriale.

2. Per assicurare l'unitarietà dell'intervento, in sede ospedaliera ed extraospedaliera, l'équipe che ha in carico la donna ed il nucleo familiare durante la fase della gravidanza, compatibilmente con l'organizzazione delle diverse Unità operative, deve proseguire l'assistenza nella fase della nascita e del puerperio, nonché collaborare ad attività di sostegno medico-psico-sociale sul ruolo dei genitori.

3. Per assicurare il benessere psico-fisico del minore e la complessiva tutela del nucleo familiare, all'atto della dimissione ospedaliera, il nucleo operativo assistenza consultoriale provvede alle attività di prevenzione e cura di competenza.

Art. 4.

Assistenza socio-sanitaria domiciliare al nucleo familiare

1. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere, per favorire e tutelare la precoce dimissione dall'ospedale e per garantire la continuità di assistenza a domicilio nelle prime settimane di vita del neonato provvedono, dopo il parto, avvalendosi dei nuclei operativi di attività consultoriale, all'assistenza domiciliare alla madre ed al bambino coordinando, laddove è necessario, le prestazioni sanitarie con interventi di carattere assistenziale.

2. La durata e le modalità dell'assistenza sono stabilite in specifico progetto redatto d'intesa tra le strutture ospedaliere e del nucleo operativo assistenza consultoriale, in relazione alle caratteristiche psico-fisiche e sociali della donna e del bambino. Per i bisogni di carattere sociale-familiare le strutture di cui alla presente legge si coordinano e collaborano con i servizi materno-infantili dei comuni e si avvalgono, d'intesa con gli stessi, anche di associazioni di volontariato.

3. Per realizzare il servizio di assistenza di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del nucleo operativo assistenza consultoriale deve essere opportunamente adeguata anche attraverso processi di mobilità del personale ospedaliero.

Art. 5.

Sperimentazione di parto a domicilio

1. All'interno della pianificazione sanitaria di cui all'art. 1, la Regione, anche in relazione a quanto indicato nel Progetto Obiettivo Tutela Materno Infantile del Piano Sanitario Nazionale 1994/1996, prevede, su richiesta della donna e qualora sussistano le condizioni del parto fisiologico, l'effettuazione di sperimentazioni per il parto a domicilio secondo le modalità della ospedalizzazione domiciliare.

2. L'effettuazione del parto a domicilio in forma di ospedalizzazione domiciliare, senza rischi per la madre ed il nascituro, deve essere attestata dal ginecologo che segue la gravidanza della gestante richiedente il parto domiciliare.

3. Per eventuali problemi di emergenza che possano verificarsi nel parto effettuato a domicilio, gli operatori sanitari che provvedono allo stesso mantengono costanti rapporti con i servizi di emergenza ospedalieri utilizzando allo scopo anche il trasporto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19/1994.

4. L'assistenza per il periodo post-partum viene garantita con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 6.

Riorganizzazione strutture esistenti

1. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 42/1994 riorganizzano le Unità operative preposte alla nascita in modo da consentire per tale evento, il più stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento alla permanenza nello stesso ambiente di madre e bambino, ai fini di una continuità del rapporto familiare affettivo anche durante il periodo della ospedalizzazione.

2. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere, per attuare le finalità di cui al comma 1 e per garantire la libertà di scelta della donna circa i modi e i tempi del parto, all'interno degli interventi di rinnovamento e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare, provvedono in particolare a realizzare:

a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;

b) camere di degenza costituite da non più di due letti provvisti di relative culle;

c) Unità operative di patologia neonatale attigue ai reparti di ostetricia.

3. Nei locali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è garantito, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie adottate dalla struttura ospedaliera, il libero accesso del padre o di altra persona con cui la gestante desidera condividere l'evento del parto.

4. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1980 n. 12 (tutela della condizione del bambino ricoverato in ospedale), nel caso di patologie del bambino che richiedano dopo l'evento nascita, il protrarsi della permanenza del minore in presidio o azienda ospedaliera, clinica universitaria e istituti scientifici di ricovero e cura, è consentita, nei luoghi di degenza, la presenza della madre o del padre o altra persona di fiducia dagli stessi indicata.

Art. 7.

Coordinamento e collaborazione tecnico-scientifica tra Università e Servizio Sanitario regionale

1. Per favorire il coordinamento e la collaborazione tecnico-scientifica tra le strutture di cui all'art. 3 la Regione, all'interno dei protocolli di intesa di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, disciplina forme di collaborazione, interscambio, attività didattiche e culturali tra sedi universitarie, Aziende ospedaliere e U.S.L.

Art. 8.

Cartella ostetrico-pediatrica

1. Per consentire la consapevole partecipazione dei genitori al parto ed alle prime fasi di sviluppo psico-fisico del bambino, le U.S.L. e le Aziende ospedaliere provvedono all'istituzione di una cartella ostetricopediatrica, compilata sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, nella quale si annotano tutti i dati relativi alla gravidanza, al parto ed al bambino a partire dal momento della nascita.

2. Dietro specifica richiesta, la cartella ostetricopediatrica deve essere messa a disposizione dei genitori e, con il loro consenso, anche dei responsabili sanitari degli asili nido, delle scuole materne e dei medici scolastici.

Art. 9.

Corsi di preparazione al parto

1. Le U.S.L., le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, organizzano corsi di preparazione alla nascita, finalizzati a garantire le conoscenze relative;

a) all'evento gravidanza-parto-nascita, nei suoi aspetti fisici e psichici, assicurando alla gestante un adeguato supporto di natura psicologica e sociale;

b) alle diverse tecnologie utilizzabili in caso di complicazioni da parto;

c) all'informazione sui servizi forniti dalle strutture addette all'assistenza al parto ed al post-partum.

2. I corsi sono rivolti alla gestante ed alla coppia; all'interno degli stessi devono prevedersi incontri, anche con chi ha già partorito per lo scambio di esperienze, valutazioni sull'evento e sui problemi legati alla coppia nella nuova condizione di genitori.

Art. 10.

Formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale

1. All'interno delle attività di riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario, la Regione individua specifici programmi per l'aggiornamento del personale operante nelle strutture di cui alla presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dell'Università, di Enti e Istituti di ricerca a carattere scientifico particolarmente qualificati in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a) riqualificazione del personale attualmente impiegato nei vari servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche in funzione di sperimentazioni per l'effettuazione del parto in ospedalizzazione domiciliare;

b) aggiornamento specifico su tecniche e metodologie che favoriscano il parto fisiologico, ivi compresa la conoscenza delle implicanze non mediche, con particolare riferimento agli aspetti psicologici, relazionali e sociali dell'evento nascita.

Art. 11.

Relazione annuale

1. I Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono responsabili sul piano dell'attuazione e della gestione di quanto previsto dalla presente legge, nonché dalla legge regionale n. 12/1980 e dalla legge regionale n. 19/1994.

2. I Direttori generali di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione degli obiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle strutture di cui all'art. 3, all'effettuazione dell'assistenza domiciliare di cui all'art. 4, nonché alle sperimentazioni di parto a domicilio in forma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 5.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione, la Giunta regionale la esamina e la trasmette alla competente Commissione consiliare.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli adempimenti di cui alla presente legge le U.S.L. e le Aziende ospedaliere fanno fronte con i finanziamenti di parte corrente e in conto capitale assegnati dalla Regione per l'ordinaria attività del Servizio Sanitario regionale, secondo i criteri della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle U.S.L. e delle altre aziende del Servizio sanitario regionale), nonché, laddove previsto da specifiche progettazioni, con i finanziamenti derivanti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 1988»).

Art. 13.

Norma finale

1. I Direttori generali, all'interno delle attività di riorganizzazione e di gestione delle strutture dell'area materno infantile, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti a costituire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 19/1994, le Unità operative previste dai commi 1 e 2 del citato articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 aprile 1995

MORI

95R1015

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 25.

Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la materia relativa alla determinazione del contributo di concessione edilizia previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per l'edificabilità dei suoli), anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10/1977 in tema di concessione edilizia gratuita.

Art. 2.

Contributo di concessione edilizia

1. Il contributo di concessione edilizia è costituito da:

a) una quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come definite agli effetti della presente legge dagli articoli 3 e 5;

b) una quota concernente il costo di costruzione.

Art. 3.

Opere di urbanizzazione primaria

1. Si definisce urbanizzazione primaria l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno.

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione primaria quelle di seguito indicate:

a) la viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione;

b) le reti idriche e fognarie se ed in quanto relativi costi comprensivi degli allacci siano a carico dei Comuni;

c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 5, comma 1 lettera b);

d) gli spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Agli stessi fini non sono considerate opere di urbanizzazione primaria in particolare le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché quelle per le telecomunicazioni.

Art. 4.

Opere di urbanizzazione secondaria

1. Si definisce urbanizzazione secondaria l'insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza.

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito indicate:

- a) gli asili nido;
- b) le scuole materne, quelle dell'obbligo e quelle superiori;
- c) le sedi comunali;
- d) i centri sociali nonché le attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
- e) i mercati comunali;
- f) gli immobili destinati al culto e all'esercizio del ministero pastorale;
- g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
- h) l'arredo urbano;
- i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 5, comma 1 lettere d) ed e);
- l) i cimiteri.

Art. 5.

Spazi di sosta e parcheggio

1. Ai fini della presente legge gli spazi di sosta e parcheggio si distinguono in:

- a) pertinentenziali, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia e non sono scomputabili;
- b) non pertinentenziali ma direttamente funzionali e come tali asserviti ad un intervento edilizio, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia e sono scomputabili nei limiti della tabella di cui all'art. 13;
- c) non pertinentenziali e non funzionali ad altro intervento edilizio, i quali sono soggetti a contributo di concessione edilizia;
- d) pubblici ad accesso libero, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia;
- e) realizzati e gestiti in base a convenzione con il Comune il quale con la medesima ne determina l'assoggettamento o meno a contributo di concessione edilizia in funzione della regolamentazione delle modalità di fruizione dei parcheggi.

Art. 6.

Classificazione dei Comuni

1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia i Comuni sono raggruppati in tre classi, formate sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio e del peso insediativo dei Comuni medesimi.

2. La suddivisione in classi dei Comuni in base ai criteri del comma 1 è contenuta nell'allegato sub lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente legge.

3. Ciascun Comune può chiedere alla Regione di essere collocato in una classe diversa da quella indicata con la presente legge, motivando la propria determinazione in ragione delle rispettive scelte di politica urbanistica e dei servizi.

4. Sulla richiesta di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione da assumersi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi infruttuosamente i quali la richiesta si intende accolta.

Art. 7.

Categorie di destinazioni d'uso

1. Ai fini della determinazione del contributo, gli immobili oggetto di concessione edilizia sono assegnati a una o più delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenza;
- b) ospitalità e ricettività alberghiera, all'aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia;
- c) distribuzione al dettaglio;
- d) uffici;
- e) edifici per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la distribuzione all'ingrosso di merci;
- f) auto rimesse, rimessaggi, depositi e simili;
- g) servizi di uso privato.

2. Negli immobili a destinazione mista, si applica la tariffa relativa alla funzione prevalente, fermo restando il diritto dell'operatore al computo analitico producendo la necessaria documentazione.

Art. 8.

Costo di costruzione

1. Per gli interventi relativi alle destinazioni d'uso residenziale, ricettiva, commerciale e direzionale di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), il costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 10/1977 come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 537/1993 è quello corrispondente al costo massimo globale ammissibile per l'edilizia agevolata, riferito peraltro al metro quadrato di superficie come definita nell'art. 10.

2. Il costo di costruzione di cui al comma 1 è aumentato fra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento nel caso di edifici che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti né imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
- b) piscina coperta o scoperta;
- c) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 20 unità immobiliari.

3. Rimane in facoltà del concessionario ottenere l'esenzione della quota del contributo afferente al costo di costruzione in applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 10/1977.

4. Ferma restando l'esclusione per i fabbricati destinati ad attività artigianali ed industriali, alla restante edilizia non residenziale si applica il valore fissato a norma del comma 1 per l'edilizia residenziale.

Art. 9.

Opere di risistemazione dei luoghi ed interventi di riqualificazione paesistica o ambientale

1. Qualora gli interventi relativi alle destinazioni d'uso produttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) determinino alterazioni del contesto tali da richiedere opere di risistemazione dei luoghi, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 10/1977, a realizzare le opere stesse in aggiunta agli oneri di urbanizzazione ed a quanto dovuto in base alla vigente legislazione in materia di tutela dell'ambiente.

2. Nei confronti degli interventi relativi a qualunque destinazione comprendenti opere che, a fronte di un onere aggiuntivo altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici o ambientali, il Comune, su richiesta del concessionario, riconosce una congrua riduzione del contributo di concessione edilizia sulla base di appositi criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui all'art. 13, commi 5 e 6.

Art. 10.

Superficie di riferimento per il computo del contributo di concessione edilizia

1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di concessione edilizia è costituito dalla superficie di solaio misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei divisori interni e con esclusione dei corpi scale, ascensori, superfici e volumi tecnici, rampe d'accesso ai box ed altri locali accessori non computabili a fini urbanistici in base allo strumento urbanistico generale o regolamento edilizio del Comune.

2. Nel caso di interventi comprendenti la sistemazione di aree che, pur restando inedificate, concorrono a determinare la funzionalità dell'insediamento e il peso delle attività insediabili, le aree stesse sono incluse nella superficie di riferimento, con l'esclusione di quelle eventualmente occupate da opere di urbanizzazione. A tali aree si applica la tariffa relativa alla categoria funzionale di edifici più affine, ridotta dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto, sulla base della loro effettiva incidenza nel determinare la domanda di opere di urbanizzazione.

Art. 11.

Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuativi od a concessione edilizia convenzionata

1. Per gli interventi assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo in quanto comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente, sono progettate e realizzate a cura del soggetto attuatore:

a) le opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie per attuare gli interventi stessi;

b) le pertinenti opere di urbanizzazione secondaria previste dallo strumento urbanistico generale.

2. Ai fini dell'accertamento della congruità delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore a norma del comma 1 si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all'art. 13 aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella relativa tabella.

3. Il ogni caso il costo delle opere di urbanizzazione secondaria o primaria di interesse generale poste a carico del soggetto attuatore non può essere inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al comma 2 sub SS.

4. Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo od a concessione edilizia convenzionata è facoltà del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B.

5. La esecuzione diretta e la cessione delle opere di urbanizzazione da parte dell'operatore, a termini del comma 1, restano regolate dall'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni, con esclusione di quanto ivi stabilito in merito allo scorporo per il quale vale quanto disposto dall'art. 12, comma 2.

Art. 12.

Prestazioni a scorporo

1. A termini dell'art. 11 della legge 10/1977, il concessionario può provvedere direttamente all'esecuzione di opere di urbanizzazione, a scorporo dei corrispondenti oneri dovuti, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune con il provvedimento di cui all'art. 13, comma 6.

2. La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del concessionario comporta in ogni caso lo scorporo del relativo costo - comprensivo di quello per l'acquisizione delle aree a valore di esproprio se ed in quanto trattasi di aree inedificabili o destinate a servizi pubblici dal vigente strumento urbanistico generale - dagli oneri dovuti fino alla concorrenza dell'importo indicato sub S nella tabella di cui all'art. 13. La quota residua del contributo dovuto in conto oneri è computabile soltanto a fronte della realizzazione di opere ritenute e dichiarate dal Comune di interesse generale.

3. La quota del contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione non è mai scomputabile.

4. Per la determinazione del valore di scorporo si fa riferimento ai costi rilevati negli elenchi prezzi aggiornati generalmente utilizzati dal singolo Comune.

Art. 13.

Determinazione della tariffa urbanistica

1. La tariffa urbanistica di riferimento è determinata dalla Regione in funzione dei costi medi di urbanizzazione effettivamente rilevati. Ad essa si applicano le riduzioni o gli incrementi rapportati sia alla minore o maggiore incidenza dei costi stessi sia a specifici obiettivi di politica socio-economica ed urbanistica che il Comune intenda perseguire.

2. La tariffa urbanistica di cui al comma 1 è stabilita dalla tabella allegata sub B quale sua parte integrante nonché dalle relative note esplicative.

3. Nella tariffa urbanistica come sopra determinata è compresa la quota afferente al costo di costruzione che, in prima applicazione della presente legge, viene stabilita nella misura di lire 65.000 per ogni metro quadrato di superficie imponibile per tutte le categorie di opere che vi sono soggette.

4. La tabella di cui al comma 2 può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Comitato Tecnico Urbanistico.

5. Con apposita deliberazione consiliare, ciascun Comune sulla base della tabella di cui al comma 2 stabilisce la tariffa urbanistica per ogni categoria di funzioni.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5 il Comune assume altresì le seguenti determinazioni di:

a) fissazione dei valori e dei criteri rimessi alla autonoma valutazione della civica Amministrazione a completamento della tabella allegata sub B;

b) eventuale richiesta di collocazione in una classe diversa da quella risultante dall'elenco allegato sub A.

7. Il Comune con successive deliberazioni consiliari debitamente motivate da adottarsi in connessione con l'approvazione di rilevanti atti di programmazione e/o pianificazione, ovvero sulla base di sopravvenute oggettive ragioni di carattere economico-sociale, può procedere:

a) alla variazione dei valori e dei criteri fissati ai sensi del comma 6 lettera a), fermi restando i limiti previsti nella tabella allegata sub B;

b) a richiedere la ricollocazione in una classe diversa ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4.

Art. 14.

Determinazione del contributo di concessione edilizia

1. Il contributo di concessione edilizia relativo ad ogni singolo intervento è determinato applicando alla superficie imponibile la tariffa urbanistica di cui all'art. 13 in vigore alla data di presentazione dell'istanza di concessione edilizia. Il Comune aggiorna annualmente la tariffa di riferimento e il valore del costo di costruzione con deliberazione assunta entro il 31 marzo sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

2. In sede di determinazione del contributo di concessione edilizia sono altresì individuate le eventuali opere di:

a) risistemazione dei luoghi da realizzarsi a cura del concessionario per interventi relativi a destinazioni d'uso produttive, a norma dell'art. 9, comma 1;

b) riqualificazione paesistica od ambientale, con fissazione del relativo importo da detrarsi dal contributo di concessione edilizia con riferimento ad interventi relativi a qualunque destinazione d'uso, a norma dell'art. 9, comma 2.

3. In sede di rilascio della concessione edilizia il Comune determina altresì:

a) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia la quota percentuale della tariffa urbanistica applicabile sulla base dei criteri fissati con il provvedimento di cui all'art. 13, comma 6;

b) in caso di interventi per sistemazione di aree inedificate di cui all'art. 10, comma 2, la quota percentuale della tariffa urbanistica relativa alla categoria funzionale più affine.

Art. 15.

Contributo di concessione edilizia per interventi previsti nei piani di zona e nei piani per insediamenti produttivi

1. Gli interventi da realizzarsi in attuazione dei piani per l'edilizia economico-popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare e successive modificazioni nonché quelli in attuazione dei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata) e successive modificazioni restano soggetti, ai fini della determinazione del contributo concessorio, al regime previsto dalla legge 865/1971.

Art. 16.

Regolamentazione dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie

1. In attuazione dell'art. 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni il Comune, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale od variante anche parziale ad esso, può individuare i casi e gli ambiti territoriali in cui le trasformazioni della destinazione d'uso di edifici esistenti, da effettuarsi senza l'esecuzione di opere, sono assoggettate a rilascio — sulla base di apposita dichiarazione resa dal richiedente sotto la propria responsabilità — di autorizzazione, allo scopo di controllarne la compatibilità con l'assetto territoriale previsto per la zona di intervento dello strumento stesso, in ottemperanza anche a speciali discipline di settore, e di determinare l'eventuale conguaglio del contributo di concessione edilizia ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 10/1977.

2. Non sono in ogni caso soggette al regime di cui al comma 1 le trasformazioni della destinazione d'uso di edifici esistenti che avvengono nell'ambito della stessa categoria funzionale individuata ai sensi del decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 8.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per destinazione d'uso in atto dell'edificio dell'unità immobiliare interessata si intende quella stabilita dal pertinente titolo abitativo edilizio ovvero in difetto da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o per indeterminazione di tali atti, dalla destinazione d'uso impressa all'immobile stesso al momento dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1.

4. Le trasformazioni della destinazione d'uso di edifici o di unità immobiliari realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia prescritta dallo strumento urbanistico generale a norma del comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 47/1985 nonché la corresponsione del contributo dovuto a norma della presente legge come se l'intervento stesso fosse stato eseguito mediante opere edilizie.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge i Comuni adottano la deliberazione di cui all'art. 13, comma 5, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione i valori stabiliti dai Comuni in applicazione delle vigenti tabelle parametriche regionali.

3. In caso di mancata assunzione da parte dell'Amministrazione comunale del provvedimento di cui al comma 1 e comunque fino all'assolvimento del relativo obbligo, ciascun Comune è tenuto ad applicare ai fini della determinazione del contributo di concessione

edilizia i valori indicati, per ciascuna funzione, nella tabella allegata sub B in misura fissa, senza possibilità di operare riduzioni od elevazioni dei valori medesimi.

Art. 18.

Sostituzione di precedenti norme

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono l'art. 4 della legge 19 settembre 1964 n. 847 (autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 267) come modificato dall'art. 44 della legge 865/1971.

2. È inoltre sostituita ed abrogata ogni altra disposizione di legge statale o regionale incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 aprile 1995

MORI

95R1016

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 26.

Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aeroportivo, la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.

Art. 2.

Contributi

1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'art. 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

Art. 3.

Domande di contributo

1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'art. 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 5.

Revoca dei contributi

1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'art. 2.

2. I contributi di cui all'art. 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 a favore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995: prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»; istituzione del capitolo 3070 «Interventi di sostegno delle infrastrutture aeroportuali minori» con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 aprile 1995

MORI

95R1017

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Indennità di funzione dirigenziale generale

1. Ai dirigenti generali della Regione è corrisposta in via ordinaria, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, un'indennità accessoria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali generali.

2. L'indennità di cui al comma 1 è pari all'importo massimo dell'indennità di funzione o trattamento accessorio spettante per la qualifica regionale di dirigente maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.

Art. 2.

Decorrenza

1. L'indennità di cui all'art. 1 compete a decorrere dalla data del conferimento delle funzioni dirigenziali generali a norma dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

Art. 3.

Norma sostitutiva

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 26/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Per i dirigenti generali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 11, il trattamento economico retributivo fondamentale è pari al trattamento economico retributivo fondamentale dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B e C, come determinato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a lire 250.000.000, si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziare in termini di competenza e di cassa sui capitoli 020 e 0200 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 aprile 1995

MORI

95R1018

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 34.****Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii.***(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 dello statuto, preso atto del prestigio raggiunto a livello nazionale ed internazionale da parte dell'associazione culturale Rhegium Julii, per l'incisività dagli interventi diretti alla valorizzazione ed alla divulgazione della cultura, soprattutto con le manifestazioni connesse alla istituzione degli omonimi premi culturali nei settori della narrativa, della saggistica, del giornalismo, degli studi meridionalistici e della poesia, aderisce all'iniziativa dei premi Rhegium Julii, riconoscendo l'associazione che li promuove idonea ad elevare il livello culturale della Calabria.

Art. 2.

1. A sostegno delle iniziative direttamente o collettivamente connesse alle manifestazioni dei premi Rhegium Julii è stanziata annualmente la somma di 50 milioni.

2. Entro tre mesi dalla chiusura delle manifestazioni il circolo culturale Rhegium Julii presenterà annualmente il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132138 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione contributo per il riconoscimento ed il sostegno dei premi di cultura «Rhegium Julii» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0802

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 35.**Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro.***(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione favorisce l'attività di enti ed associazioni volta a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica in Calabria. A tal fine sostiene iniziative di centri di studi e di ricerca che favoriscano una crescita di sensibilità per i problemi etici, politici e sociali relativi alle cadute applicative della ricerca scientifica, in particolare, nei settori della storia e del diritto.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è assegnato al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro un contributo annuo.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il centro è tenuto a presentare alla giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

4. La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 60.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 3132114 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0803

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 36.

Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse dalla fondazione Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria, ente morale dotato di personalità giuridica, sostenendone finanziariamente l'attività museale.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione «Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria» finalizzate alla raccolta di opere di particolare interesse artistico, a studi e ricerche specifiche ed alla sistemazione ed esposizione alla collettività di opere d'arte, documenti e materiale librario ed audiovisivo.

Art. 3.

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la fondazione è tenuta a presentare alla giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta od in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132136 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione «Contributo alla Fondazione Piccolo Museo San Paolo con sede in Reggio Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0804

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 55.

Misure di protezione fitosanitaria e disciplina dell'attività vivaistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività vivaistica, della commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e la vigilanza fitosanitaria nel rispetto della legge 18 giugno 1931 n. 987, del suo regolamento di attuazione, R.D. n. 1700 del 12 ottobre 1933 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 536.

2. Rimangono escluse dalle disposizioni della presente legge:

a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento di cui alla legge 22 maggio 1973 n. 269;

b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164.

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA PRODUZIONE
E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI VEGETALI

Art. 2.

Autorizzazione provinciale

1. L'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e parti di piante destinate alla vendita ed il commercio di piante, parti di piante e prodotti sementieri sono subordinati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, al rilascio di apposita autorizzazione.

2. È delegato alla Provincia, competente per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività commerciale riguardante i vegetali e per l'iscrizione al Registro regionale dei produttori di cui all'art. 8.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione provinciale i richiedenti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale, vigente alla data dell'emissione dell'atto amministrativo.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata, in bollo e con firma autenticata, alla Provincia nel cui territorio si svolge l'attività.

2. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Il modello della domanda, approvato dalla Giunta regionale, contiene:

a) le generalità del richiedente;

b) il settore di attività di cui al successivo art. 4;

c) la dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità dei beni immobili destinati all'esercizio, dell'attività;

d) per le colture in campo: le specie delle piante; per le colture protette: l'indirizzo culturale prevalente.

4. Il modello della domanda deve indicare almeno i sottoindicati documenti da allegare:

a) autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la conformità dell'impianto alle norme vigenti;

b) planimetria dell'azienda.

5. La Provincia, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, ne invia gli atti relativi al Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'art. 6, ai fini del rilascio del parere fitosanitario di competenza.

6. La Provincia, acquisito il parere di cui al comma 5, svolge la propria istruttoria e provvede al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla richiesta, fatta salva una sola interruzione dei termini per il completamento della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

7. L'autorizzazione decade nel caso di morte del titolare, di variazione della titolarità dell'impresa o di trasferimento dell'attività in altra provincia.

Art. 4.

Registro provinciale

1. La Provincia istituisce un registro delle autorizzazioni diviso in tre sezioni relative, rispettivamente, ad:

a) autorizzazioni alla produzione di piante e pani di piante destinate alla vendita;

b) autorizzazioni alla commercializzazione all'ingrosso di piante, pani di piante e prodotti sementieri;

c) autorizzazioni alla commercializzazione al dettaglio di piante, pani di piante e prodotti sementieri.

2. Copia di ogni autorizzazione viene trasmessa dalla Provincia al Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta regionale per l'inserimento nell'archivio a base regionale.

Art. 5.

Obblighi del titolare di autorizzazione

1. L'autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di piante e parti di piante consente la vendita soltanto presso l'azienda.

2. Il commercio ambulante è consentito solamente nella forma a posto fisso.

3. Il titolare di autorizzazione alla produzione di piante e parti di piante destinate alla vendita deve tenere presso la sede aziendale una planimetria con aggiornamenti annuali al 31 dicembre dell'anno precedente, da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture relative, il numero approssimativo e la specie delle piante coltivate.

4. Tutta la documentazione concernente la ditta autorizzata deve riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione.

5. Il titolare di autorizzazione deve controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'art. 6, la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi di quarantena, di parassiti o di malattie non conosciute o non controllabili con i mezzi di lotta correnti.

6. Il titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987, concede ai soggetti incaricati della vigilanza, libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, al deposito e vendita dei vegetali; consente, inoltre, l'ispezione dei registri e documenti obbligatori.

7. I titolari di autorizzazione devono comunicare preventivamente alla Provincia competente, le variazioni della consistenza particellare dei terreni destinati a vivaio. Sono, inoltre, tenuti a comunicare, entro sessanta giorni, le variazioni inerenti ai dati riportati nell'autorizzazione. La Provincia, dopo aver effettuato i relativi controlli, aggiorna l'autorizzazione e comunica al Dipartimento Agricoltura e Foreste le avvenute variazioni.

8. I titolari di autorizzazione non possono porre in vendita o cedere ad alcun titolo, materiale vegetale che presenti sintomi di infezione o infestazione, se non dopo l'eliminazione totale dei parassiti mediante disinfezione o disinfestazione.

9. I titolari di autorizzazione devono comunicare tempestivamente alla Provincia la cessazione dell'attività.

TITOLO III

PROTEZIONE FITOSANITARIA

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. Le funzioni di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 in materia fitosanitaria e di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 sono svolte da apposita struttura del Dipartimento Agricoltura e Foreste, denominata «Servizio Fitosanitario Regionale», costituita dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7 novembre 1994 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al Servizio Fitosanitario Regionale compete:

a) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali nella fase di produzione e commercializzazione;

b) rilasciare il parere fitosanitario di cui all'art. 3, comma 5, entro venti giorni dalla richiesta effettuati i controlli e gli accertamenti tecnici necessari;

c) rilasciare, a seguito dei relativi controlli, l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante CEE di cui all'art. 9, comma 2;

d) rilasciare i certificati fitosanitari per i vegetali destinati a Paesi Terzi ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni;

e) proporre interventi di lotta obbligatoria e controllarne la corretta applicazione;

f) raccogliere e divulgare i dati relativi alla presenza e alla diffusione, sul territorio, di organismi nocivi;

g) effettuare indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette, comunicandone al Servizio Fitosanitario Centrale la eventuale presenza;

h) controllare i vegetali nei punti di entrata del territorio nazionale ricadenti in ambito regionale;

i) tenere il Registro regionale dei produttori, di cui all'art. 8;

l) vigilare sui laboratori di analisi fitosanitarie;

m) avvalersi, per eseguire analisi specialistiche o altre collaborazioni tecniche e scientifiche, di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di laboratori di analisi autorizzati e di ogni altra istituzione con competenze fitosanitarie;

n) controllare, unitamente alle Istituzioni Scientifiche, lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica dei materiali di propagazione vegetale soggetti alla certificazione volontaria;

o) proporre particolari controlli e le eventuali soglie di tolleranza per parassiti già individuati o individuabili;

p) provvedere ad adempimenti fitosanitari che derivano dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di commercializzazione di vegetali e di loro materiali di moltiplicazione.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte da personale qualificato costituito da dipendenti regionali che assumono la denominazione di «Ispettori Fitosanitari».

4. Il personale di cui al comma 3 è individuato tra i dipendenti regionali con laurea in Scienze Agrarie o Forestali o laurea in Biologia o diploma di Perito Agrario o titolo equipollente ed almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già possesso della qualifica di Delegati Speciali per le malattie delle piante ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987;

b) abbiano frequentato specifici corsi di formazione professionale;

c) abbiano effettuato almeno sei mesi di tirocinio presso il Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'art. 6.

5. Il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta regionale rilascia a detti dipendenti specifica autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e li dota di apposito documento di riconoscimento.

6. Il Dipartimento Agricoltura e Foreste comunica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 al Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali i nominativi del persona di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli addetti ai controlli di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del citato decreto.

Art. 7.

Controllo e vigilanza fitosanitaria.

1. Gli Ispettori Fitosanitari svolgono l'attività di controllo e di vigilanza, di cui all'art. 6, comma 2, per mezzo di controlli ordinari, che vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti e comunque almeno una volta l'anno, e di controlli a campione sui vegetali.

2. Gli Ispettori Fitosanitari esercitano le loro funzioni con le facoltà di cui agli artt. 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987. Pertanto, possono:

a) imporre la disinfezione, la distruzione delle piante, parti di piante e semi ritenute infetti, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

b) vietare l'introduzione nel territorio comunitario e il transito di piante, semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o portanti germi di malattie e parassiti;

c) impedire l'esportazione di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

3. Per gli effetti degli interventi di cui al comma 2, di cui dovrà essere redatto apposito verbale, non è dovuto nessun indennizzo.

Art. 8.

Registro regionale dei produttori

1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536, il Registro regionale dei produttori al quale si devono iscrivere i soggetti che producono e commercializzano vegetali e prodotti vegetali di cui all'All. V della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'iscrizione al Registro regionale dei produttori, di cui al comma 1, occorre presentare domanda al Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta regionale Servizio Fitosanitario Regionale su appositi moduli e con firma autenticata.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9.

Passaporto delle piante CEE

1. Per «passaporto delle piante CEE» si intende l'etichetta ufficiale di cui all'Allegato XIII del D.M. 22 dicembre 1993 «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», atta a dimostrare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla Direttiva 77/93/CEE e successive modifiche e integrazioni e necessaria per la circolazione dei vegetali di cui all'Allegato V della Direttiva stessa.

2. L'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante CEE è concessa, dal Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'an. 6, alle ditte iscritte nel Registro di cui all'art. 8, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10.

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi.

1. I soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 9 comma 2, devono detenere, presso la sede aziendale, apposito Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi, per le specie e con le modalità previste dalla Direttiva 77/93/CEE e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Obblighi degli iscritti al Registro regionale dei produttori

1. Oltre agli obblighi previsti dall'art. 5, gli iscritti al Registro regionale dei produttori di cui all'art. 8, devono:

a) comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda di iscrizione al Registro, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse;

b) conservare per almeno un anno i passaporti delle piante CEE di cui all'art. 9 relativi al materiale acquistato, qualora non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 12.

Quarantena fitosanitaria

1. Allo scopo di impedire la possibile diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta regionale con decreto istituisce la quarantena, indicando la località di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza i tempi e le modalità dei controlli e quant'altro ritenuto utile.

2. Il decreto indicherà il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure culturali.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13.

Organi di vigilanza

1. Oltre agli organi previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al controllo sull'osservanza della presente legge, gli Ispettori Fitosanitari di cui all'an. 6 e, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5, anche agli organi individuati dalla Provincia competente per territorio. 2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

Art. 14.

Applicazione delle sanzioni

1. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è:

a) per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5, la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione;

b) per la violazione delle altre disposizioni, la Regione.

2. I proventi delle sanzioni confluiscono nei bilanci degli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

2. Chiunque eserciti l'attività vivaistica per la produzione di piante e pani di piante destinate alla vendita senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

3. Chiunque eserciti il commercio di piante, parti di piante e prodotti sementieri senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000.

4. Chiunque viola le disposizioni inerenti agli obblighi previsti dall'art. 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

5. Chiunque commercializza vegetali provenienti da vivai non autorizzati, ai sensi della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

6. Chiunque non ottemperi alle disposizioni inerenti agli obblighi di quarantena, di cui all'art. 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000; nel caso in cui ripeta la violazione nel termine di cinque anni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 2, per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 120 giorni.

7. Chiunque non conservi per almeno un anno i passaporti delle piante CEE di cui all'art. 9 relativi al materiale acquistato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

8. Chiunque non comunichi eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda di iscrizione al Registro regionale dei produttori è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.

9. Chiunque non detenga apposito Registro, di cui all'art. 10, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000; nel caso in cui ripeta la violazione nel termine di tre anni, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, è soggetto alla sospensione dell'iscrizione al Registro regionale dei produttori di cui all'art. 8 per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 120 giorni.

10. Chiunque non trascriva sull'apposito Registro di cui all'art. 10, i dati dei passaporti CEE dei vegetali acquistati o ceduti a terzi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.

11. Chiunque non accompagni, nei casi previsti, i vegetali ceduti a terzi da idoneo passaporto delle piante CEE regolarmente completato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000; nel caso in cui ripeta la violazione nel termine di tre anni, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, è soggetto alla sospensione dell'iscrizione al Registro regionale dei produttori di cui all'art. 8 per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 120 giorni.

12. Chiunque non adotti le misure ordinate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000; nel caso in cui ripeta la violazione nel termine di cinque anni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 120 giorni.

13. Nel caso di non osservanza dei provvedimenti impartiti di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), il Servizio Fitosanitario Regionale di cui all'art. 6, oltre a quanto previsto dal comma 12, può provvedere direttamente all'esecuzione delle misure ordinate rivalendosi nei confronti degli interessati inerti.

14. La Provincia e la Regione possono revocare o sospendere le autorizzazioni, rispettivamente rilasciate, per uno o più dei seguenti casi di grave inadempienza:

a) presenza del 10% di piante totalmente o parzialmente disseccate da tempo o da più stagioni per motivi biotici o abiotici;

b) presenza del 5% di piante con sintomi di parassiti di quarantena;

c) presenza del 20% di piante con sintomi di altri parassiti pericolosi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1995, con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:

Cap. n. 25110 in diminuzione L. 10.000.000;

Cap. n. 50070 in aumento L. 10.000.000.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Le Province procedono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla verifica delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, per accertarne la conformità alle nuove disposizioni e richiedere, se del caso, i relativi adeguamenti di cui all'art. 3, commi 3 e 4.

2. I titolari di autorizzazione già rilasciate, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, da enti diversi dalla Provincia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda per il rilascio di nuova autorizzazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

95R0907

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 56.

Integrazione alla L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato, attribuite dalla legge regionali alla Giunta e al suo Presidente, devono di norma intendersi ripartite tra gli stessi ed i dirigenti regionali, ai sensi della L.R. 7 novembre 1994, n. 81, a meno che, per i termini rafforzativi usati, le predette funzioni e attività non debbano ritenersi chiaramente escluse dal predetto riparto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

95R0908

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 57.

Concorso della Regione Toscana ai piani di riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di proprietà privata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana concorre al riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di proprietà privata nell'ambito dei piani finanziari di cui all'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995 n. 98 mediante un contributo straordinario di L. 10 miliardi.

2. Il contributo regionale di cui al comma 1 è ripartito fra le aziende, il cui piano di risanamento stato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 agosto 1993 n. 53 e che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al complessivo disavanzo degli esercizi per gli anni 1987-1993 quale rideterminato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995 n. 98.

3. Nell'ipotesi in cui in cui non sia intervenuta la determinazione del complessivo disavanzo ai sensi del comma 2 e in attesa di tale rideterminazione, è erogato alle aziende, su domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con atto del dirigente preposto alla competente struttura regionale, un acconto di L. 7 miliardi sul contributo di cui al comma 1, in proporzione ai disavanzi risultanti dai conti consuntivi aziendali trasmessi alla Regione ai sensi dello art. 6 della L.R. 3 gennaio 1984 n. 1 e non coperti dai contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

4. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra le aziende con atto del dirigente di cui al comma 3, dopo la approvazione dei piani di riassorbimento di cui al D.L. 1° aprile 1995 n. 98 provvedendosi in tale sede al conguaglio degli acconti erogati ai sensi del comma 3.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 1993 n. 53 così come sostituito dalla L.R. 28 dicembre 1994 n. 112 è sostituito dal seguente: «2. La Regione, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403, concorre inoltre al parziale ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto relative agli anni 1987-1993 con ulteriore contributo di L. 50 miliardi».

2. La lett. b) del comma 4, il primo capoverso del comma 6 dalle parole «L'entità dei disavanzi» fino alle parole: «ai contributi della L.R. n. 1/84» e il comma 9 dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 1993 n. 53 così come sostituito dalla L.R. 28 dicembre 1994 n. 112 sono abrogati.

3. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. 11 agosto 1993, n. 53 è sostituito dal seguente:

Dopo l'approvazione dei piani di risanamento è ammesso il rilascio di concessioni per nuovi servizi e per il potenziamento di servizi esistenti soltanto se avvengano compensazioni in termini di risorse con riduzioni operate su altri servizi ammessi a contributi regionali, oppure vengano individuate risorse finanziarie aggiuntive assegnate sul FNT o dagli enti concedenti e/o interessati a copertura del disavanzo di esercizio dei servizi stessi.

4. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1994 n. 112 è sostituito dal seguente:

Per beneficiare dei contributi finanziari di cui all'art. 2 della L.R. 11 agosto 1993, n. 53, così come modificata dalla L.R. 28 dicembre 1994, n. 112, le aziende di trasporto devono presentare domande entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sotto forma di integrazione alla domanda già presentata ai sensi della citata L.R. n. 53/1993.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'abrogazione del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 1993, n. 53 come sostituito dalla L.R. 28 dicembre 1994, n. 112, e quantificate in L. 4.200 milioni di cui L. 2.100 milioni iscritti sul cap. 25540 del bilancio 1994 e L. 2.100 milioni sul cap. 25540 del bilancio 1995 si fa fronte quanto a L. 2.100 milioni relativi all'anno 1994 mediante economie di pari importo accertate sul cap. 25570 del bilancio 1994 e quanto a L. 2.100 milioni relativa all'anno 1995 con le seguenti variazioni per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa nel bilancio 1995.

(Omissis).

3. Alle minori entrate negli anni successivi al 1995 si fa fronte con analogo riduzione dello stanziamento allocato in corrispondenza del cap. 25575 del bilancio 1995.

4. Alla spesa di L. 10.000.000.000 derivante dall'art. 1, secondo comma, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 25570 del bilancio 1995.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 aprile 1995.

95R0909

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 58.

Modifiche alla L.R. 18 maggio 1993, n. 33 concernente «Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Introduzione di un articolo

1. Dopo l'art. 17 della L.R. 18 maggio 1983, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17-bis

1. A bordo dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale è obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa semplice; ove, sui servizi urbani, i biglietti per corsa semplice siano sostituiti con biglietti a tempo, è obbligatoria la vendita di questi ultimi.

2. Sui mezzi in servizio urbano, la vendita di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatoria dalle ore ventuno alle ore sei.

3. Al prezzo dei biglietti venduti a bordo possono essere applicate le seguenti maggiorazioni:

a) servizio urbano: fino ad un massimo di lire mille;

b) servizi extraurbani: fino ad un massimo del 300% calcolato sul prezzo dei biglietti venduti a terra. Il prezzo dei biglietti maggiorati ai sensi delle precedenti lettere può essere arrotondato alle mille lire superiori.

4. Sui servizi urbani l'entità della maggiorazione di cui al precedente comma è stabilita dai Comuni competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi medesimi; sui servizi extraurbani l'entità della maggiorazione è stabilita dalle aziende di tra-

sporto, che debbono darne comunicazione agli Enti esercenti le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14, almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le aziende sono tenute ad uniformarsi all'obbligo di cui al precedente articolo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 aprile 1995.

95R0910

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 59.

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante «Norme per il governo del territorio». Integrazione alle norme transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all'art. 37, sesto comma, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

1. Al termine del sesto comma dell'art. 37 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto di seguito il seguente periodo: «Continuano altresì ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.G., le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni per violazioni alla disciplina del sistema regionale delle aree protette».

Art. 2.

Approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le elezioni regionali del 23 aprile 1995.

1. Nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 23 aprile 1995, la competenza all'approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, è attribuita alla Giunta regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari permanenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti già trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni e non ancora approvati alla data di sospensione dell'attività del Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 13 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 aprile 1995.

95R0911

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 maggio 1995, n. 44.

Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 29 maggio 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario alla ditta STAT

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere con proprio decreto in favore della STAT, società di autolinee con sede in S. Teresa di Riva, in relazione agli attentati incendiari di natura mafiosa dalla stessa subiti, un contributo straordinario in conto capitale di lire 950 milioni con immediato accredito, al fine di stabilizzare le condizioni finanziarie e patrimoniali occorrenti per il regolare prosieguo dell'attività della stessa, consistente nel trasporto pubblico di persone su strada, e per agevolare il regolare ripristino del parco autobus dell'azienda e dei livelli occupazionali precedenti agli attentati subiti.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionata alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di impegno che il contributo concesso sarà integralmente restituito, con gli interessi eventuali a norma dell'art. 2033 del codice civile, nell'ipotesi in cui risulti accertato, con sentenza definitiva passata in giudicato, che tutti gli attentati subiti dalla STAT, in ragione dei quali è stato concesso il contributo, sono derivati da atti e persone in nessun caso collegati, coordinati o comunque riferibili alla criminalità mafiosa;

b) piano semestrale di rientro occupazionale del personale dipendente licenziato successivamente agli attentati incendiari verificatisi negli anni 1991 e 1992, comprensivo di dichiarazione di impegno che il piano sarà attuato dalla azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accreditamento del contributo, a pena di restituzione del contributo medesimo nei termini di cui alla lettera a);

c) documentazione bancaria da cui si evinca l'effettivo utilizzo per il sostegno dell'impresa del contributo erogato dalla Regione ai sensi dell'art. 146 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

Art. 2.

Contributo straordinario alla ditta Camarda e Drago s.n.c.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, con le modalità previste dall'art. 1 e per le stesse finalità, un contributo straordinario in conto capitale di lire 500 milioni in favore della ditta Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, in relazione agli attentati dalla stessa subiti.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 1.450 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

Contributo per ristoro danni causati dall'attentato del marzo 1995 al deposito «Manifattura Sicula» di Partinico

1. Ai proprietari delle abitazioni e delle autovetture rimaste danneggiate a seguito dell'attentato del 2 marzo 1995 al deposito «Manifattura Sicula», sito nel comune di Partinico, è concesso un contributo *una tantum*.

2. L'erogazione non potrà essere superiore a lire 10 milioni per autovettura e dalla stessa dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte di compagnia assicurativa. Per le autovetture non più in produzione il beneficio è pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche, a quella completamente resa inservibile in dipendenza dell'attentato. In caso di distruzione totale è comunque necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico.

3. Ai proprietari di immobili è concesso un contributo *una tantum*, in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, per un importo massimo di lire 70 milioni.

4. Le somme per il pagamento del contributo di cui al comma 3 sono accreditate dal Presidente della Regione al sindaco del comune di Partinico. Il sindaco, previo accertamento dei danni e della spesa ammissibile, provvede ad erogare una anticipazione pari al 50 per cento del contributo, dopo l'approvazione tecnico-amministrativa della perizia relativa al ripristino dell'immobile. La restante quota del contributo sarà erogata ad ultimazione dei lavori.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 370 milioni.

6. All'onere di lire 400 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia

1. Al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, si può accedere anche nel caso in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 14 del 1989.

Art. 6.

Modifiche alle norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, dopo le parole: «coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «i genitori».

2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, è così sostituito:

«1. Al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati, siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche, che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non e che abbiano titolo a costituirsi, ai sensi di quanto disposto dal vigente codice di procedura penale, nei modi e nei termini di legge, parte civile nei processi contro la mafia».

Art. 7.

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1995.

GRAZIANO

95R1064

LEGGE 25 maggio 1995, n. 45.

Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 29 maggio 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ, DEFINIZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2.

Interventi di bonifica

1. Costituiscono interventi di bonifica:

a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;

b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;

c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;

d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera g) e dall'art. 9, comma 2.

3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali.

Art. 3.

Aree di intervento

1. Il territorio regionale è diviso in undici comprensori di bonifica secondo lo schema di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale competente per territorio.

2. I programmi di cui al presente articolo costituiscono strumento di attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno proiezione triennale, contengono il programma delle opere di bonifica e di riordino irriguo da realizzare indicandone l'ordine di priorità e i tempi di realizzazione e sono redatti in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati entro un anno dall'approvazione dei piani di bacino.

4. Nelle more dell'adozione dei piani di bacino, i programmi sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle opere di difesa idraulica e di irrigazione esistenti o in corso di completamento.

5. L'approvazione del programma di interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.

6. Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con decreto assessoriale, eseguite dall'Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

TITOLO II

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 5.

Consorzi di bonifica

1. All'interno di ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili che usufruiscono delle opere, impianti e servizi, sono riuniti in consorzio.

2. Possono aderire al consorzio anche i soggetti di cui al comma 1, che pur non usufruendo di opere, impianti e servizi, ne facciano richiesta e paghino un contributo pari a quello più basso della prima fascia, di cui all'art. 14.

3. Il Presidente della Regione delimita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i territori dei bacini di bonifica.

4. I consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica.

Art. 6.

Costituzione dei consorzi

1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.

3. L'assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio.

4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio.

Art. 7.

Funzioni di programmazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale degli interventi e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettori provinciali dell'agricoltura e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in parte, nell'ambito del perimetro consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio; il consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell'autorità di bacino.

4. In sede di approvazione del piano viene individuato l'ordine di priorità delle opere pubbliche, stabilendone altresì i tempi di esecuzione, e viene fissato il termine per l'inizio e il compimento delle opere private dichiarate obbligatorie.

5. Il piano di cui al comma 2 è adottato dal consorzio entro sei mesi dall'approvazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, i piani sono deliberati dai consorzi entro quattro mesi dalla costituzione degli stessi e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Compiti di consorzi

1. Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.

2. I consorzi inoltre:

a) formulano proposte, in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

b) elaborano e sottopongono alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo e provvedono al monitoraggio delle stesse;

c) formulano proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;

d) vigilano sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui all'art. 7;

e) concorrono nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

f) possono provvedere alle attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza, regionale di cui alla presente legge;

g) provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui.

3. Gli eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

4. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dall'art. 10, sono a carico della Regione.

5. Fino alla costituzione dei consorzi previsti dall'art. 5, le gestioni straordinarie degli attuali consorzi sono rette da commissari nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, scelti tra funzionari dell'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

1. I consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere di interesse particolare dei propri fondi previste dai piani di cui all'art. 7.

2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, le opere di cui al comma 1 sono eseguite dal consorzio, secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, restando a carico dei privati ogni onere, che è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all'art. 10.

3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal consorzio, secondo i criteri validi per i contributi consortili di cui all'art. 10.

4. L'elenco delle opere di cui al comma 2, i relativi progetti ed il piano di riparto sono soggetti ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste cui spetta la nomina dei collaudatori, ai sensi della vigente disciplina in materia di lavori pubblici.

5. Il provvedimento di approvazione dei progetti delle opere di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 10.

Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili

1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.

2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuzione in tre fasce.

4. Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Le delibere consortili con esclusione di quelle di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

6. Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

7. Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuzione, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

8. I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi del consorzio:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi consortili durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione. I componenti sono riconfermabili una sola volta; il presidente non è riconfermabile.

Art. 12.

Assemblea elettorale

1. L'assemblea elettorale è composta dai soggetti di cui all'art. 5, che godono dei diritti civili.

2. Hanno diritto al voto i soggetti di cui all'art. 5 in regola con il pagamento dei contributi.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è formato da un numero massimo di sedici membri di cui uno di diritto, in rappresentanza della provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio; i rimanenti sono eletti fra i componenti dell'assemblea. Il numero dei membri elettivi è un multiplo di tre.

2. Ai fini della nomina del rappresentante della provincia il consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data dello svolgimento della prima riunione del consiglio di amministrazione almeno venti giorni prima.

3. In caso di ritardo della nomina del rappresentante della provincia il consiglio di amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.

4. Fino alla nomina del rappresentante della provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.

Art. 14.

Sistema elettorale

1. I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo. Le fasce sono così determinate:

- a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
- b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
- c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

3. Ogni fascia elegge un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

4. Il voto è espresso personalmente salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.

5. Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8, comma 1, e comma 2, n. 7, e all'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Sono ineleggibili i componenti dei comitati regionali di controllo.

6. Si applicano, ai fini dell'elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinques e 4-sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55.

7. Le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.

Art. 15.

Procedimento elettorale

1. Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto.

2. Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità.

3. Per quanto non previsto dalla legge il procedimento elettorale è disciplinato dallo statuto.

4. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro ventiquattro ore dallo scrutinio, sono trasmessi in copia all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale provvede alla proclamazione dei risultati, alla decisione su eventuali reclami o, in caso di irregolarità, all'annullamento delle elezioni.

Art. 16.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge ad altri organi ed in particolare:

- a) l'elezione del presidente e del vicepresidente;
- b) l'approvazione dello statuto, dei regolamenti, dei piani di contribuzione di cui all'art. 10 e dei provvedimenti applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo;
- d) la predisposizione del piano generale e l'approvazione delle fasce di contribuzione;
- e) le deliberazioni concernenti l'eventuale assunzione di prestiti e mutui;
- f) le deliberazioni concernenti gli appalti di opere e di forniture.

2. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 17.

Elezione del presidente e del vicepresidente

1. Il consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge il presidente e il vicepresidente nel suo seno.

2. Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. La revoca e le dimissioni del presidente comportano di diritto la decadenza del vicepresidente.

Art. 18.

Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo statuto.

2. Al presidente e al vicepresidente spetta un'indennità mensile determinata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. Il presidente è scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio e si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. I revisori non possono aver parte in imprese che forniscano beni o servizi al medesimo consorzio. Essi durano in carica tre anni.

Art. 20.

Vigilanza

1. Spettano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le funzioni di vigilanza, coordinamento ed indirizzo. A tal fine il consorzio trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ogni deliberazione, escluse quelle meramente esecutive, entro due giorni dall'adozione.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può:

- a) disporre ispezioni;
- b) provvedere, previa diffida, alla nomina di commissari *ad acta* per il compimento di atti obbligatori;
- c) sciogliere o revocare gli organi dei consorzi per gravi violazioni di legge o regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni di metà dei componenti.

3. Qualora venga sciolto il consiglio di amministrazione, il presidente e il vicepresidente decadono di diritto e l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario per l'assunzione degli atti di ordinaria amministrazione. Il commissario entro trenta giorni indice le elezioni del consiglio di amministrazione che sono svolte entro sessanta giorni dallo scioglimento.

Art. 21.

Controlli

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo:

- a) i regolamenti di amministrazione e di contabilità;
- b) i regolamenti elettorali;
- c) i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) le eventuali assunzioni di mutui;
- e) le deliberazioni concernenti l'organizzazione del personale.

3. Il controllo degli atti indicati nel comma 2 è esercitato dalla Sezione centrale e dalle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, secondo la ripartizione di competenza per materia prevista dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai fini dell'esercizio del controllo da parte delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è competente la sezione relativa alla provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio.

5. Le deliberazioni concernenti gli appalti delle opere e forniture, la partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

Art. 22.

Funzionamento

1. Si applicano ai consorzi le disposizioni in materia di lavori pubblici e forniture.

2. In relazione ad esigenze di organizzazione dei propri servizi i consorzi possono istituire uffici decentrati nel territorio.

Art. 23.

Statuto e bilancio tipo

1. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto, di cui al comma 1 dell'art. 6, il Presidente della Regione approva con decreto uno statuto tipo e uno schema tipo dei bilanci consorziali.

Art. 24.

Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi

1. Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna.

2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

3. Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è trasferito all'Azienda delle foreste demaniali.

4. I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.

5. Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica.

6. Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.

7. Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.

8. Viene successivamente nominato direttore del consorzio il più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria. Analoga procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.

9. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione.

10. Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi in atto esistenti provvede un commissario *ad acta* nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 25.

Concorso regionale nelle spese consortili

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, è esteso con le medesime modalità a copertura delle spese per il personale di cui all'art. 30 e al personale in atto in servizio chiamato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici.

Art. 26.

Concorso integrazione bilanci consorzi

1. All'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «dell'ammontare complessivo» sono aggiunte le parole «degli oneri di gestione»; dopo le parole «previdenziali ed assistenziali», sono aggiunte le parole «ad eccezione del lavoro straordinario».

Art. 27.

Mutui a copertura disavanzi gestione

1. A copertura dei disavanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi di ciascun consorzio al 31 dicembre 1994, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nei limiti di lire 60.000 milioni, autorizza ciascun consorzio a contrarre nell'anno 1995 mutui decennali alle condizioni previste dall'art. 16, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, aventi decorrenza dall'esercizio 1996 agli effetti del pagamento della prima rata di ammortamento; per la frazione di tempo relativa all'anno di contrazione si applica il preammortamento.

2. L'onere per il pagamento delle rate dei mutui di cui al comma 1, comprensivo di capitali ed interessi, è assunto a carico della Regione.

3. L'autorizzazione del mutuo è subordinata alla presentazione di domanda corredata da specifica deliberazione del commissario del consorzio. Alla predetta domanda i consorzi allegano i bilanci consun-

tivi dell'esercizio 1994, da approvarsi, anche in difformità dei termini stabiliti dai propri statuti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al bilancio consuntivo è allegato un elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994, firmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio dei revisori dei conti di ogni consorzio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 3.600 milioni per l'esercizio finanziario in corso destinati al pagamento degli interessi di preammortamento;

b) il limite di impegno decennale per l'anno finanziario 1996 di lire 11.000 milioni destinato al pagamento delle rate dei mutui.

Art. 28.

Responsabilità degli organi consortili

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi, ripianate le passività a termine dell'art. 27, saranno chiamati a rispondere per i provvedimenti adottati comportanti oneri finanziari a carico dei bilanci con la compromissione dei risultati di gestione a pareggio.

Art. 29.

Esonero pagamento contributi ai consorzi

1. Per l'applicazione dell'art. 83 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 10.000 milioni per il corrente esercizio finanziario. Esso è destinato esclusivamente a sopperire al fabbisogno accertato dei consorzi di bonifica e di bonifica montana interessati all'esonero dei contributi sia istituzionali sia irrigui iscritti a ruolo per l'anno 1993 a carico dei consorziati.

Art. 30.

Garanzie occupazionali

1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in osservanza delle procedure previste all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei consorzi, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio.

3. Ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al comma 2 vengono assicurate, a richiesta, 151 giornate lavorative con le procedure di cui al comma 6.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998:

a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;

b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.

5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'art. 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore e le garanzie occupazionali saranno regolamentate con apposito decreto attuativo dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

7. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso l'ASCEBEM è assunto, su domanda da presentare entro il termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo.

Art. 31.

Decorrenza delle garanzie

1. Le disposizioni di cui all'art. 30 hanno efficacia a decorrere dal 10 gennaio 1996.

Art. 32.

Divieto di nuove assunzioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale.

TITOLO III

GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I PRESTATORI D'OPERA DELL'ESA, COMMISSARI STRAORDINARI E NORME FINANZIARIE.

Art. 33.

Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA

1. L'Ente di sviluppo agricolo applica le disposizioni di cui ai commi 1, 4 lettera b) e 5 dell'art. 30, con decorrenza 1° gennaio 1996 e in quanto compatibili, nei confronti dei prestatori d'opera dallo stesso utilizzati.

2. Il personale di cui al presente articolo è utilizzato in località distanti fino a 40 km dal luogo di residenza o dal luogo della precedente adibizione e, su richiesta delle prefetture, degli enti locali e degli enti parco anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile, antincendio e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale, nonché per lavori di diserbamento e manutenzione della viabilità rurale, trazzera ed interpodereale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

Art. 34.

Commissari straordinari

1. Ai funzionari dell'Amministrazione regionale, nominati commissari straordinari di enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, si applicano, per l'attività gestionale demandata, le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

Art. 35.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. La spesa di cui agli articoli 27 e 29, pari a lire 13.600 milioni per l'esercizio finanziario 1995 e a lire 11.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 10.000 milioni nel codice 1001 e quanto a lire 25.600 milioni nel codice 2001.

2. All'onere di lire 13.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede quanto a lire 10.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 3.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

3. Per le finalità di cui agli articoli 25 e 30 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la spesa di lire 30.000 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata per ciascuno degli anni anzidetti con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione di piccoli invasi (aree interne, capitolo 55940).

Art. 37.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

(Omissis).

95R1065

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 41.

Modifica alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 72, concernente: «Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale del 4 novembre 1991, n. 72, concernente: «Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani», è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 72 del 1991, è abrogato.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 72 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La Regione concede annualmente contributi alle associazioni regionali degli artigiani aderenti alle confederazioni artigiane firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che abbiano strutture associative in tutte le province del Lazio».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 72 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, sono inoltrate all'assessorato industria, commercio, artigianato della Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno per l'attività da svolgere nell'anno successivo».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 72 del 1991, è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 72 del 1991 è modificato dal seguente:

«Art. 7.

1. Le somme disponibili in ciascun esercizio finanziario sono assegnate alle associazioni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

a) per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 6, viene assegnato il 10 per cento della somma disponibile in parti eguali, ed il 30 per cento della stessa somma in misura proporzionale al numero degli artigiani del Lazio, che da dichiarazione dell'INPS, risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente agli elenchi allegati alla convenzione tra le Confederazioni e l'INPS medesima;

b) per le attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 6, viene assegnato il 60 per cento della somma disponibile in misura proporzionale alle spese sostenute nell'anno precedente per le medesime attività ed idoneamente documentate».

Art. 6.

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 72 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 7, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessorato all'industria, commercio ed artigianato. Con la stessa deliberazione si procede ad erogare la parte dei contributi assegnata ai sensi della lettera a) dell'articolo 7.

2. L'erogazione da parte dei contributi assegnati ai sensi della lettera b) dell'articolo 7 viene effettuata con successivo provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore alle spese sostenute per le attività oggetto della contribuzione, per le quali viene presentata idonea documentazione.

3. I contributi regionali possono essere cumulati ad altri contributi ottenuti dalle associazioni per gli stessi scopi fino al raggiungimento degli importi consentiti dal comma 2».

Art. 7.

1. Nella prima attuazione della legge sono riconosciuti alle associazioni aventi diritto contributi per le attività svolte nell'anno 1995.

2. Il 50 per cento della somma disponibile per l'esercizio finanziario 1995, viene destinato alle finalità di cui al comma 1, viene assegnato in parti proporzionali alle attività programmate dalle associazioni aventi diritto.

3. L'erogazione dei contributi assegnati viene disposta per il 50 per cento contestualmente al provvedimento di concessione e per la parte residua sulla base del consuntivo delle spese sostenute.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per le attività relative all'annualità di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono considerate valide le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno 1994.

Art. 8.

1. All'onere finanziario si provvederà con finanziamento annuale a carico del bilancio sul cap. 22216.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1995.

95R1113

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 28.

Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, nell'ambito dei programmi operativi relativi al periodo 1990/93, approvati con decisioni Comunitarie n. «C (91) 1504/3» del 25 luglio 1991 per l'obiettivo 1 e n. «C (91) 599» del 26 marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attività formative realizzate dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nell'anno 1993 ed eventualmente completate dalle stesse nell'anno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Le spese relative al precedente comma 1 sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende.

3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845).

4. Le liquidazioni di quanto spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con atto della Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

Art. 2.

1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli enti pubblici (IRI, ENI, UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, ENEL) nell'anno 1993 ed eventualmente completata dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, ammontanti a lire 6.432.293.405, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti al cap. 0961010 per lire 5.822.721.405 e al cap. 0961012 per lire 609.572.000 disponibili giusta deliberazione di Giunta regionale n. 3217 del 18 maggio 1994 di ricognizione dei residui di stanziamento anno 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1058

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 29.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di funzioni

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto primo, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

2. Per quanto disposto al precedente comma 1, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, va notificato soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.

3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province devono uniformarsi alle norme di legge vigenti e in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.

4. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 2.

Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi

1. A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteorologiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

Art. 3.

Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura

1. È ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorché si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.

Art. 4.

Divieti

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come definite dalle carte tematiche del Piano regionale di risanamento delle acque. È, altresì, vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

Art. 5.

Norme sanitarie

1. In attuazione del punto 6) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento regionale autorizzativo.

3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'obbligo, da parte dei soggetti titolari, di presentazione di nuova istanza di autorizzazione all'autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega si farà fronte con stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa del bilancio regionale 0621085 «Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti art. 5 L.R. 30/1986. Anno corrente», il quale conseguentemente assume la seguente denominazione «Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del D.P.R. 915/1982. Smaltimento rifiuti art. 5 L.R. 30/1986 e delle funzioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Decreto legislativo 99/1992», che prevede nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 una disponibilità, in termini di competenza e cassa, pari a lire 1.000.000.000.

2. Il riparto delle somme avviene alle condizioni, criteri e modalità di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 395 del 18 dicembre 1986 e n. 647 del 24 novembre 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1059

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1995, n. 3.

Abrogazione della legge provinciale 7 settembre 1978, n. 38 concernente contributi per la lettura dei giornali a scuola.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 26 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge provinciale 7 settembre 1978, n. 38 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTIVisto: *Il Commissario del governo per la provincia di Trento*
G. SOTTILE

95R1070

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1995, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 26 aprile 1995)**(Omissis).*

95R1071

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1995, n. 5.

Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio).*(Pubblicata nel supp. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 2 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta disposizioni di Coordinamento per l'applicazione nel territorio della Provincia delle norme contenute nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché nel decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata):

La legge disciplina inoltre le forme ed i modi con cui le opere abusive, suscettibili di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi delle citate norme statali, possono anche conseguire in sanatoria i provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale, quando si tratti di opere soggette ai vincoli stabiliti ai sensi delle leggi concernenti le seguenti materie:

- a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;
- b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;
- c) vincolo idrogeologico;
- d) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- e) salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico;
- f) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza provinciale;
- g) tutela relativa alle fasce di rispetto stradale di competenza provinciale.

2. Le norme statali richiamate al comma 1 si applicano nel territorio della Provincia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge. I richiami contenuti nelle predette norme statali a disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della Provincia dalle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e successive modifiche o integrazioni, o di altre leggi provinciali si intendono effettuati a queste ultime.

3. L'adeguamento della legislazione provinciale alle altre disposizioni recate dal decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, non pertinenti alla definizione agevolata delle violazioni edilizie, sarà effettuato nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

4. I provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale previsti al comma 1 sono denominati in prosieguo «determinazioni».

Art. 2.

Disposizione di coordinamento

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 deve essere presentata al comune entro il termine perentorio del 31 maggio 1995, con le modalità e i contenuti ivi previsti, ed è corredata inoltre dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti concernenti i vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene richiesta la sanatoria ai sensi della presente legge. In ogni caso la domanda e la documentazione di cui sopra devono contenere appropriata corografia diretta ad individuare l'esatta localizzazione dell'opera o intervento abusivi.

2. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione e all'autorizzazione edilizia in sanatoria scade il 28 febbraio 1997, anche per gli effetti di quanto stabilito dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. È fatta salva la disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). In tal caso, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ivi prevista. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo scade con il decorso di due anni dalla presentazione della domanda.

4. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, che l'istanza sia considerata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

5. È fatta salva la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione e i termini per il versamento della stessa.

Art. 3.

Esame preliminare

1. Il comune, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge, trasmette al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della documentazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 1, ai fini della sanatoria concernente la violazione dei vincoli di competenza provinciale di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio inoltra tempestivamente copia delle domande e della documentazione di cui al comma 1 ai servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientrano i vincoli previsti dalle leggi concernenti le materie di cui all'articolo 1. Il medesimo servizio può inoltre richiedere alle altre strutture provinciali i pareri istruttori che esso ritenga opportuno acquisire per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

3. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non risultino abusivamente realizzate in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà comunicazione all'interessato nonché al comune per l'ulteriore corso del procedimento di sanatoria.

4. Il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio previa eventuale richiesta all'interessato della documentazione integrativa necessaria in base alle norme vigenti, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, per l'acquisizione delle determinazioni pertinenti ai vincoli violati dalle opere abusivamente eseguite.

5. La conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è indetta qualora siano violati due o più vincoli previsti dall'articolo 1. Ove risulti che l'opera sia stata eseguita abusivamente in violazione di uno solo dei vincoli annoverati all'articolo 1, la relativa determinazione in sanatoria è resa — in deroga alle procedure ed alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti — entro il termine prescritto dall'articolo 6 dal dirigente del servizio nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato.

6. Qualora il comune non proceda agli adempimenti stabiliti dal comma 1 nei termini ivi previsti, la Giunta provinciale può, previa diffida nominare un commissario *ad acta* per l'assolvimento delle medesime incombenze.

7. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione ai sensi del comma 4 possono essere richieste per una sola volta dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio, anche su segnalazione delle altre strutture provinciali competenti, ovvero dal servizio competente di cui al secondo periodo del comma 5. Il termine previsto dall'articolo 6 è sospeso dalla data di invio della comunicazione fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

Art. 4.

Conferenza di servizi

1. Fatto salvo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di competenza provinciale annoverati all'articolo 1 sono espresse — in deroga alle procedure e alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti — da una conferenza di servizi alla quale sono chiamati i dirigenti dei servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato.

2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 viene indetta dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, competente in via principale.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti:

a) al dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio sono attribuite le determinazioni relative ai vincoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1;

b) al dirigente del servizio foreste sono attribuite le determinazioni relative al vincolo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;

c) al dirigente del servizio beni culturali sono attribuite le determinazioni relative al vincolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1;

d) al dirigente del servizio parchi e foreste demaniali sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;

e) ai dirigenti dei servizi acque pubbliche e opere idrauliche nonché azienda speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive competenze, sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;

f) al dirigente del servizio viabilità sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.

4. I dirigenti dei servizi di cui al comma 3 possono di volta in volta delegare un funzionario appartenente al medesimo servizio a partecipare alle sedute della conferenza di servizi.

5. Le funzioni di segretario della conferenza sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

6. Le determinazioni concordate nella conferenza all'unanimità dai dirigenti dei servizi intervenuti in relazione ai vincoli di competenza violati condizionano il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria da parte del comune per le opere eseguite sulle aree sottoposte a vincolo.

7. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità da parte della conferenza, le relative determinazioni non definitive sono trasmesse, a cura del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, alla commissione di cui all'articolo 5, la quale esprime in via definitiva le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di cui all'articolo 1. Parimenti la predetta commissione è investita del pronunciamento definitivo nel caso di determinazione negativa resa dal dirigente di servizio a norma del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, a cura del servizio medesimo.

8. La partecipazione alla conferenza di servizi di cui al presente articolo e alla commissione di cui all'articolo 5 costituisce espletamento dei compiti d'ufficio e pertanto non comporta la corresponsione di alcun compenso o indennità.

Art. 5.

Commissione dei dirigenti generali

1. È istituita presso il servizio urbanistica e tutela del paesaggio la commissione per il riesame delle determinazioni non definitive della conferenza di servizi o del pronunciamento negativo del singolo servizio di cui all'articolo 4, comma 7, composta dai dirigenti generali dei dipartimenti nei quali sono raggruppati i servizi elencati all'articolo 4, comma 3.

2. La commissione di cui al comma 1 è convocata dal dirigente generale del dipartimento nel quale è raggruppatto il servizio urbanistica e tutela del paesaggio, che svolge inoltre le funzioni di presidente.

3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. Le determinazioni sono rese all'unanimità dei voti. In ogni altro caso sono confermate le determinazioni della conferenza di servizi o il pronunciamento negativo del singolo servizio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

5. Le determinazioni della commissione in relazione ai vincoli violati condizionano il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria da parte del comune per le opere eseguite sulle aree sottoposte a vincolo.

Art. 6.

Termini

1. Le determinazioni demandate alle strutture provinciali dalla presente legge sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine per la ricezione di copia delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria e della documentazione integrativa a norma degli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. Il decorso del termine di cui al precedente comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento equivale a determinazione favorevole in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale previsti all'articolo 1.

3. La disciplina di cui al comma 2 non si applica qualora, decorso il termine di cui al comma 1, non siano state rese in senso favorevole le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati all'articolo 7, comma 15; del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24. Si applicano in tal caso le disposizioni statali ivi previste.

Art. 7.

Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali

1. Le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 sono rese in termini favorevoli, ove — in relazione alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché alla entità delle alterazioni arrecate — le opere abusivamente realizzate non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, le opere di completamento e/o di adeguamento statico possono essere eseguite subordinatamente all'emanazione delle determinazioni favorevoli, anche a carattere prescrittivo, concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 ovvero al verificarsi della condizione prevista dall'articolo 6, comma 2.

3. L'efficacia delle determinazioni in sanatoria di cui ai commi 1 e 2 e del silenzio-assenso di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 9. L'importo della sanzione è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3.

Art. 8.

Diniego della sanatoria e decadenza

1. Qualora le opere realizzate pregiudichino gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1 ovvero non siano suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, le determinazioni in ordine alla violazione dei predetti vincoli sono rese in termini negativi con atto motivato, il cui contenuto viene comunicato all'interessato ed al comune nelle forme previste dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. In diniego della sanatoria di cui al comma 1 esclude la produzione degli effetti di cui al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, nonché, ricorrendone i presupposti, delle sanzioni previste dalla normativa concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.

Art. 9.

Determinazione della sanzione

1. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 3, è fissata in una somma pari al 50 per cento dell'ammontare dell'oblazione determinata in via definitiva ai sensi della normativa statale per le tipologie di opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la violazione riguardi anche i vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), della presente legge; nel caso di violazioni di uno o più degli altri vincoli ivi previsti nell'esecuzione delle medesime tipologie di opere la predetta somma è fissata in misura pari al 25 per cento dell'ammontare dell'oblazione.

2. Per le tipologie di opere di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione è fissata in lire 600.000, quando le stesse siano state eseguite anche in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, lettere b) e d), e, rispettivamente, in lire 300.000, se eseguite in violazione di uno o più degli altri vincoli ivi previsti.

3. È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 14.

Art. 10.

Contributi e oneri di concessione

1. Il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle norme statali richiamate all'articolo 1 è subordinato all'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina stabilita dal titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge

provinciale 15 novembre 1993, n. 36. L'importo del contributo di concessione è determinato in conformità alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di cui all'articolo 14 si applicano le tariffe vigenti alla data del 30 giugno 1989.

3. Non si applicano le disposizioni statali relative all'anticipazione ed alla rateizzazione del contributo di concessione. Eventuali somme versate a titolo di anticipazione al comune sono detratte all'atto del pagamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

4. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere realizzate dopo il 15 settembre 1967.

Art. 11.

Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli

1. Il rilascio in sanatoria dei provvedimenti permissivi per le opere e gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 1993 in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito anche nel caso in cui non ricorre la necessità della definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi della normativa statale.

2. A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione in sanatoria al servizio urbanistica e tutela del paesaggio entro il termine del 31 maggio 1995, corredata dalla documentazione e dagli elaborati previsti dall'articolo 2, comma 1.

3. Alle domande di cui al comma 2 si applica la disciplina della presente legge concernente il rilascio delle determinazioni in sanatoria.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. A tal fine si applicano sempre le misure della sanzione previste dalla seconda colonna della tabella A, allegata alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. L'importo della sanzione è determinato dalle strutture provinciali competenti ai sensi della presente legge ed è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato.

5. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere presentata domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria, ove queste ultime siano state accordate in assenza delle autorizzazioni concernenti i vincoli ivi previsti. In tal caso il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni concernenti i predetti vincoli.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 38, 43 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in pendenza dei termini previsti per la presentazione delle domande e della documentazione relative alla sanatoria disciplinata dalla presente legge nonché per l'esame delle stesse, sono sospesi i procedimenti amministrativi di competenza provinciale e la loro esecuzione relativi ad opere abusivamente eseguite e per le quali sia ammessa la sanatoria ai sensi della presente legge.

2. Coloro che hanno inoltrato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della normativa statale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono — entro il termine fissato all'articolo 2, comma 1, — ad integrare la documentazione presentata nel numero di copie corrispondenti ai vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene chiesta la sanatoria ai sensi della presente legge, dandone atto ad integrazione dell'originaria domanda.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere presentata o al comune — che in tal caso provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1 — o al servizio urbanistica e tutela del paesaggio ovvero alle strutture operative periferiche dell'informazione di cui all'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che procederanno alla trasmissione della documentazione al precitato servizio.

Art. 13.

Procedimenti sanzionatori in corso

1. Le somme già riscosse dalla Provincia a titolo di sanzioni relativamente alle opere oggetto della sanatoria di competenza provinciale sono detratte dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge.

2. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse a qualsiasi titolo e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

Art. 14.

Coordinamento con la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni stabilite dalla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16 (Sanatoria delle opere abusive), fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 11 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata definita la sanatoria di competenza provinciale ai sensi del titolo III della citata legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, per l'ulteriore corso delle domande pendenti si applicano la disciplina, le procedure e i termini stabiliti dalla presente legge, anche se siano stati espressi specifici pareri ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. Le domande pendenti depositate presso i comuni e non ancora inoltrate al servizio urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, sono trasmesse dai comuni al medesimo servizio entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1. Qualora il comune non vi provveda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6. Alle predette domande pendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché la disciplina stabilita dalla normativa statale richiamata all'articolo 1, tenuto conto delle norme di coordinamento stabilite dalla presente legge.

3. La sanatoria delle domande pendenti di cui al comma 2, comporta in ogni caso il pagamento delle sanzioni pecuniarie nella misura determinata dagli articoli 12 e 14 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, anche se le opere abusivamente realizzate non

abbiano pregiudicato gli interessi tutelati dai vincoli previsti all'articolo 1. L'importo della sanzione è integralmente versato a favore del comune.

Art. 15.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

2. La disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 è sostituita nel territorio della Provincia dalla corrispondente di competenza provinciale prevista dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

3. La concessione edilizia o l'autorizzazione accordate in sanatoria sulla base della disciplina statale e provinciale concernente la definizione agevolata delle violazioni edilizie non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), relativamente alle opere o interventi realizzati in violazione del predetto articolo 11. Il pagamento della sanzione amministrativa esclude la necessità di assoggettare tali opere o impianti alla procedura in sanatoria di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale

ANDREOTTI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento
G. SOTTILE

95R1072

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENE0
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Gaetiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Manneili, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 6
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villarossa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO D'ARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 18 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.900.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 3 0 0 0 5 0 9 6 *

L. 2.800